

# REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

emanato con D.P. 155 del 27 febbraio 2024, modificato con D.P. n. 29 del 18 gennaio 2025

## TITOLO I NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

### Definizioni

*Ateneo o Università:* l'Università degli Studi di Enna Kore;

*Senato:* il Senato accademico dell'Università;

*Consiglio di amministrazione:* il Consiglio di amministrazione dell'Università;

*Presidente:* il Presidente dell'Università, se non diversamente specificato;

*Dipartimenti:* i Dipartimenti dell'Università;

*Dipartimento interessato:* il Dipartimento dell'Università cui afferisce la singola procedura di reclutamento dei professori o di conferimento dei contratti di ricercatore;

*Composizione di legge:* la composizione - come definita all'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010 - dei Consigli di Dipartimento ristretta ai soli professori ordinari per la chiamata dei professori di prima fascia, e ai soli professori ordinari e associati per la chiamata dei professori di seconda fascia e per il conferimento dei contratti di ricercatore;

*Area scientifica:* una delle 14 ripartizioni convenzionali (dette anche *Aree CUN*) alle quali afferiscono i macrosettori e i settori concorsuali, nonché i settori scientifico-disciplinari, ai sensi dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure attraverso le quali la Libera Università degli Studi di Enna "Kore" provvede alla chiamata dei professori e al conferimento dei contratti di ricercatore a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005 n. 230 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. In particolare, il presente Regolamento concerne le chiamate dei professori e il conferimento dei contratti di ricercatore a tempo determinato:
  - 2.1. mediante procedure pubbliche aperte su base comparativa;
  - 2.2. mediante procedure riservate interne nominative su base non comparativa;
  - 2.3. mediante procedure riservate esterne su base nominativa o comparativa.
3. Sono procedure pubbliche aperte quelle previste all'art. 18, comma 1 e all'art. 24, commi 1-4 della legge 240/2010, rispettivamente per la chiamata di professori ordinari e associati di ruolo e il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato.
4. Sono procedure riservate interne nominative, e quindi destinate ai soli soggetti nominalmente indicati, quelle previste all'art. 24, commi 5 e 5bis e all'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 per la chiamata al ruolo superiore rispettivamente dei ricercatori a tempo determinato e dei professori che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e in servizio nell'Ateneo.
5. Sono procedure riservate esterne quelle previste all'art. 7, comma 5bis della legge 240/2010 per la chiamata di professori in servizio in altri atenei e in centri di ricerca in Italia o all'estero, nonché quelle previste all'art. 1, commi 9 e 12 della legge 230/2005, rispettivamente per la chiamata a professore per chiara fama e per la chiamata a professore straordinario a tempo determinato.
6. La partecipazione alle procedure di cui al comma precedente può essere nominativa o comparativa, in ogni caso riservata sulla base di criteri fissati dalla legge e dai decreti ministeriali attuativi. Le chiamate a professore straordinario a tempo determinato sono inoltre regolate dalle previsioni contenute nelle necessarie convenzioni con i terzi finanziatori e possono anche essere nominative.
7. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, del Codice etico di Ateneo ed ai sensi della legge.
8. A conclusione delle rispettive procedure, l'esito è sottoposto al Consiglio di Dipartimento competente, che approva o respinge ciascuna chiamata con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
9. Una volta favorevolmente approvate dal Dipartimento interessato, le chiamate sono quindi disposte con provvedimento del Presidente dell'Università, previa delibera del Consiglio di amministrazione qualora non le abbia preventivamente determinate ai sensi del comma 3 del successivo articolo 2.

## **Art. 2. Attivazione delle procedure pubbliche**

1. L'attivazione delle procedure pubbliche di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 muove di norma da deliberazioni di proposta del Senato accademico o dei Consigli di Dipartimento, che per ciascuna indicano:
  - 1.1. il settore concorsuale o uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - 1.2. il ruolo richiesto relativamente allo status giuridico e l'eventuale inderogabilità del regime di tempo pieno;
  - 1.3. l'impegno richiesto con riferimento alle funzioni didattiche, scientifiche, clinico-assistenziali ove previste, e di terza missione;
  - 1.4. le competenze specifiche e linguistiche richieste;
  - 1.5. il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da prevedere;
  - 1.6. l'eventuale copertura finanziaria con fondi diversi da quelli di Ateneo.
2. Il Senato accademico o i singoli Consigli di Dipartimento propongono inoltre l'attivazione delle procedure riservate di cui all'art. 1 della legge 230/2005, indicando gli elementi di cui al comma precedente nei casi in cui siano previste procedure comparative. I Consigli di Dipartimento possono altresì proporre, con deliberazione adottata nella composizione di legge, l'attivazione di procedure riservate nominative.
3. Il Consiglio di amministrazione approva, respinge o ricolloca temporalmente le proposte. Si considerano in ogni caso approvate le proposte di chiamata del Senato e dei Dipartimenti che discendono dalle richieste già favorevolmente esitate dallo stesso Consiglio di amministrazione o dal Consiglio dei Garanti relative all'attivazione di nuovi corsi di studio o di nuovi insegnamenti, progetti e laboratori di ricerca, ovvero, per i settori che li prevedono, di piani di clinicizzazione di strutture o di programmi ospedalieri, nonché quelle che rientrano in appositi piani di raggiungimento dei requisiti di docenza e nei documenti di pianificazione strategica.
4. Le proposte approvate sono rese esecutive con provvedimenti del Presidente dell'Ateneo tenendo conto della disponibilità delle relative risorse e delle necessarie priorità e gradualità delle procedure.

## **Art. 3. Commissione istruttoria**

1. I Dipartimenti sono le strutture deputate alle chiamate dei professori e al conferimento dei contratti di ricercatore a tempo determinato in esito a tutte le tipologie procedurali indicate all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Alla valutazione delle candidature per le chiamate pubbliche su base comparativa, il Dipartimento interessato perviene attraverso i lavori preliminari di una Commissione istruttoria e l'esame delle relative conclusioni.
3. La Commissione istruttoria è composta da tre professori, di cui uno dello stesso Dipartimento interessato, purché afferente alla stessa area scientifica nella quale si colloca il settore concorsuale oggetto della chiamata, e gli altri due, almeno uno dei quali dell'Ateneo anche eventualmente di Dipartimento diverso, afferenti in ogni caso allo stesso macrosettore concorsuale oggetto della valutazione.
4. Nelle procedure riguardanti la chiamata di professori ordinari, tutti i componenti della Commissione devono essere professori di prima fascia; in quelle che riguardano la chiamata di professori associati o il conferimento dei contratti di ricercatore a tempo determinato, almeno uno dei professori deve essere di prima fascia. In ogni caso, non possono far parte della Commissione istruttoria i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
5. Il Direttore Generale dell'Università, o un dirigente amministrativo dallo stesso delegato, esercita nella Commissione le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.
6. La Commissione istruttoria è nominata dal Presidente dell'Università successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime candidature. A tal fine il Dipartimento, nella composizione con i soli professori ordinari, propone al Presidente dell'Università una rosa complessiva di nominativi pari ad almeno il doppio dei componenti da nominare.
7. La Commissione elegge tra i suoi componenti il presidente della stessa ed opera sempre come collegio perfetto con la presenza di tutti i componenti e del Direttore Generale o di un suo delegato. Quando, per qualsiasi motivo, venga meno un componente della Commissione, lo stesso viene sostituito; se vengono meno due o tutti i membri della Commissione prima che la stessa abbia espresso la valutazione su tutti i candidati, gli atti prodotti vengono assegnati ad una nuova Commissione istruttoria.
8. La Commissione istruttoria opera secondo nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6 e conclude i lavori entro novanta giorni dalla data della notifica della nomina, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta giorni previa richiesta motivata avanzata dal suo presidente al Presidente dell'Università.
9. La Commissione può operare anche mediante strumenti telematici, ad esclusione delle fasi nelle quali sia eventualmente prevista la presenza dei candidati. Le procedure che si protraggono per oltre novanta giorni possono essere revocate con provvedimento motivato del Presidente dell'Università.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURE PUBBLICHE APERTE**

## **Art. 4. Pubblicità delle procedure**

1. Le procedure aventi carattere comparativo finalizzate alla chiamata di professori di prima e di seconda fascia e il conferimento dei contratti di ricercatore a tempo determinato sono indette con appositi bandi emanati dal Presidente dell'Università, resi pubblici sul sito web dell'Ateneo e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sugli specifici portali del MUR e dell'Unione Europea.

2. I bandi riportano gli elementi di cui al comma 1 del precedente articolo 2, nonché altri requisiti richiesti dalla normativa vigente e/o dagli organi accademici ovvero da specifici progetti di ricerca. I bandi indicano altresì, anche facendo riferimento a puntuali rimandi normativi di legge e regolamentari, i criteri di selezione, le specifiche funzioni, i diritti, i doveri, il trattamento economico e previdenziale relativo all'incarico da ricoprire, nonché la sede e la data presunta di presa di servizio.
3. I bandi sono pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. La pubblicità delle procedure riservate interne nominative su base non comparativa è data sul sito web dell'Ateneo, mediante la pubblicazione del provvedimento presidenziale che ne dispone l'indizione e ne indica i termini.

#### **Art. 5. Ammissione alle procedure**

1. Possono essere ammessi alle procedure pubbliche aperte per la chiamata a professore di prima o di seconda fascia i candidati in possesso dei titoli, in corso di validità, indicati all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge 240/2010.
2. Possono essere ammessi alle procedure pubbliche aperte per il conferimento dei contratti di ricercatore a tempo determinato i candidati in possesso dei titoli, in corso di validità, previsti all'art. 24, comma 2, lettera b), con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. I titoli e le esperienze di cui al successivo articolo 7, comma 3 del presente Regolamento non costituiscono requisiti di ammissione.
3. Non possono partecipare alle procedure valutative a carattere comparativo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università Kore di Enna.

#### **Art. 6. Svolgimento della procedura per la chiamata a professore su base comparativa**

1. La Commissione istruttoria di cui all'articolo 3 valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati nel bando. Altri criteri di valutazione sono costituiti da:
  - 1.1. l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quelle svolte nell'Università Kore di Enna;
  - 1.2. la documentata attività di organizzazione, di direzione o di coordinamento di strutture clinico assistenziali, per i settori che la richiedono, di gruppi di ricerca nazionali e internazionali nonché la partecipazione agli stessi;
  - 1.3. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri della politica della qualità dell'Università Kore di Enna;
  - 1.4. l'esperienza internazionale e/o l'eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando;
  - 1.5. ove possibile, per i settori concorsuali nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale richiamato nelle disposizioni di legge e loro applicazioni, gli indicatori bibliometrici tenendo anche conto del livello reputazionale delle pubblicazioni scientifiche dalle quali essi hanno origine.
2. Ove ritenga opportuno approfondire la conoscenza delle competenze scientifiche e didattiche di tutti o di alcuni dei candidati, la Commissione istruttoria può procedere alla loro convocazione, con un preavviso di almeno venti giorni, allo scopo di far tenere a ciascuno dei convocati un seminario in lingua italiana o in inglese su un tema liberamente scelto dal singolo candidato. La Commissione istruttoria può accertare, con un apposito colloquio, le competenze linguistiche dei candidati. Può inoltre richiedere, nelle procedure di valutazione comparativa per professore di seconda fascia, l'espletamento di una prova didattica.
3. La Commissione istruttoria può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica.
4. All'esito dei lavori, la Commissione formula, per ciascun candidato ed a maggioranza dei suoi membri, un giudizio complessivo e redige quindi un elenco dei soli candidati ritenuti idonei, che trasmette al competente Consiglio di Dipartimento.
5. Le valutazioni di idoneità sono quindi sottoposti al Consiglio di Dipartimento nella composizione di legge.
6. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base degli atti istruttori, delibera la proposta di chiamata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia o per il conferimento dei contratti di ricercatore. In caso di parità, prevale il voto del direttore del Dipartimento o di chi lo sostituisce.

#### **Art. 7. Conferimento di contratti di Ricercatore a tempo determinato**

1. L'iter procedurale finalizzato al conferimento di contratti di Ricercatore a tempo determinato segue la stessa disciplina prevista per le chiamate su base comparativa dei professori di prima e di seconda fascia, come delineato agli articoli precedenti, fatte salve le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Alle procedure di valutazione sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010. Ai fini del colloquio, la convocazione può essere disposta nel bando.
3. La Commissione istruttoria procede secondo quanto disposto all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 240/2010. Essa prende in considerazione inoltre:
  - 3.1. l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quella tenuta nell'Università Kore di Enna;

- 3.2. la documentata attività di organizzazione, di direzione o di coordinamento di strutture assistenziali, per i settori che la prevedono, di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, nonché la partecipazione agli stessi;
  - 3.3. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri della politica della qualità dell'Università Kore di Enna;
  - 3.4. l'esperienza internazionale e/o l'eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando;
  - 3.5. ove possibile, per i settori concorsuali nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale richiamato nelle disposizioni di legge e loro applicazioni, gli indicatori bibliometrici tenendo anche conto del livello reputazionale delle pubblicazioni scientifiche dalle quali essi hanno origine.
4. A conclusione della valutazione, si dà luogo alle successive fasi procedurali secondo quanto indicato ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.

### TITOLO III

#### PROCEDURE RISERVATE INTERNE NOMINATIVE

##### Art. 8. Chiamate interne

1. Le procedure aventi carattere valutativo interno sono destinate ai ricercatori a tempo determinato in servizio nell'Ateneo che acquisiscono prima o durante il periodo di durata del contratto l'abilitazione scientifica nazionale per lo stesso settore per il quale intrattengono con l'Università il rapporto contrattuale. Si applica ad essi, a domanda dei medesimi, la previsione contenuta all'art. 24, commi 5 e 5bis, della legge 240/2010, che ne consente la valutazione ai fini della chiamata al ruolo di professore associato.
2. La procedura di cui al comma precedente non richiede la necessità di alcuna commissione istruttoria dal momento che a provvedere alla valutazione è lo stesso Dipartimento presso cui il ricercatore a tempo determinato presta servizio.
3. Verificandosi le condizioni previste all'art. 24, comma 5 della legge 240/2010 e la necessaria disponibilità delle relative risorse finanziarie nell'Ateneo, accertate dal Consiglio di amministrazione, il ricercatore a tempo determinato è direttamente ammesso a domanda alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia. Su richiesta motivata del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione può anticipare l'ammissione disponendola comunque non prima del compimento della prima annualità del triennio iniziale del contratto.
4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto in essere e dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto stesso.

Per i titolari di contratti stipulati fino al 29 ottobre 2024, la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344, in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Per i titolari di contratti stipulati a far data dal 30 ottobre 2024, la valutazione avviene secondo le disposizioni del D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658, in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alla valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, valutazione dell'attività di ricerca scientifica e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze. I Dipartimenti possono definire linee guida sulla base di standard qualitativi basati su quelli riconosciuti a livello internazionale, qualificandoli anche in modo maggiormente selettivo, finalizzati alla valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze. Relativamente ai ricercatori inquadrati mediante chiamata diretta, in quanto vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, la valutazione terrà anche conto delle eventuali valutazioni previste per tali programmi.

Nell'ambito della valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, si ha riguardo ai seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica, si prendono in considerazione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

- d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
- j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze, si prendono in considerazione:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
- d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

Gli atenei valutano la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca.

Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
- d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
- e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

Ai sensi del comma 5bis dell'art. 24 della legge 240/2010, il ricercatore a tempo determinato deve in ogni caso sostenere davanti al Consiglio di Dipartimento una prova didattica nell'ambito del settore o del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

5. All'esito della valutazione, il Consiglio di Dipartimento delibera o nega la proposta di chiamata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In caso di parità, prevale il voto del direttore del Dipartimento o del docente che lo sostituisce.
6. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 la procedura di cui ai commi precedenti può essere adottata per le chiamate interne nominative dei ricercatori e dei professori associati di ruolo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della stessa legge e che si trovino in servizio nell'Ateneo, ai fini della loro chiamata rispettivamente a professore di seconda e di prima fascia.
7. Una chiamata interna può avere luogo a condizione che il settore, o il macrosettore, concorsuale del ruolo di appartenenza del destinatario della chiamata sia uguale a quello nel quale è stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale.

## TITOLO IV

### PARTICOLARI PROCEDURE RISERVATE ESTERNE PUBBLICHE O NOMINATIVE

#### **Art. 9. Chiamate nominative a professore ordinario per chiara fama**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005, un Consiglio di Dipartimento o il Senato accademico possono proporre al Consiglio di amministrazione dell'Università, con motivata deliberazione e relativa relazione illustrativa, la chiamata a professore ordinario per chiara fama di uno studioso provvisto di idoneo curriculum di particolare prestigio, indicandone il settore scientifico disciplinare di inquadramento ipotizzato.

2. Il Consiglio di amministrazione, valutata la proposta ed accertata la disponibilità finanziaria, delibera in ordine all'invio della proposta al Ministero per il previsto iter autorizzativo. In caso di nulla osta ministeriale, lo studioso proposto per la nomina è inquadrato per chiara fama nel ruolo dei professori ordinari con provvedimento del Presidente dell'Università.
3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, durante il periodo di esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le procedure di cui al presente articolo possono essere applicate anche alle proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato riservate a studiosi che hanno ottenuto un *Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence)* a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie (MSCA)*. In tali casi, non si applica la previsione della preventiva autorizzazione da parte del Ministro dell'Università e della ricerca previo parere della commissione ASN per il settore concorsuale interessato.

#### **Art. 10. Chiamate a professore straordinario**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge 230/2005, l'Università, su proposta di una struttura di ricerca, di un Consiglio di Dipartimento o del Senato accademico, può stipulare convenzioni con imprese, con fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
2. La proposta è rimessa al Consiglio di amministrazione dell'Università, che ne delibera l'accoglimento o il diniego. In caso favorevole, il Consiglio di amministrazione autorizza la stipula della convenzione e la chiamata.
3. La chiamata a professore straordinario può essere nominativa, se previsto nella convenzione con i terzi finanziatori, ovvero aperta da svolgersi con le procedure, per quanto compatibili, di cui al precedente articolo 6. In ogni caso, sulla chiamata delibera infine il Consiglio del Dipartimento interessato.

#### **Art. 11. Chiamate a professore di studiosi stabilmente attivi in altri atenei o centri di ricerca**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5bis della legge 240/2010, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, un Consiglio di Dipartimento o il Senato accademico possono proporre al Consiglio di amministrazione dell'Università, con motivata deliberazione e relativa relazione illustrativa, la chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella della proposta.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente un Consiglio di Dipartimento o il Senato accademico possono proporre al Consiglio di amministrazione dell'Università, con motivata deliberazione e relativa relazione illustrativa, la chiamata a professore ordinario o a professore associato di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione contenute nella proposta.
3. I partecipanti alla valutazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma di legge di riferimento.
4. Le procedure di cui ai commi precedenti seguono le modalità indicate all'articolo 6 del presente Regolamento, ancorché con la pubblicazione limitata al solo sito web dell'Ateneo di un avviso pubblico per la ricognizione di manifestazioni di interesse. Nelle procedure relative al secondo comma, le proposte di chiamata possono avere anche carattere nominativo ed essere in tal caso trattate di conseguenza. Per tali chiamate, è tuttavia richiesto il parere del Senato accademico prima della decisione finale che spetta al Consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi nei quali la proposta sia stata formulata direttamente dallo stesso Senato.

#### **Art. 12. Norme finale e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo. Dalla sua entrata in vigore, esso sostituisce il Regolamento di Ateneo di cui al D.P. 155 del 27 febbraio 2024. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Le procedure di valutazione indette prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento seguono le modalità previste nei relativi bandi.